



# COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 47

## IL DIRIGENTE

**PRESO ATTO** che sono pervenute all'Ufficio di Polizia Locale segnalazioni di cittadini residenti in Via Giotto e Via Mantegna che evidenziano il verificarsi di situazioni di pericolo ed intralcio alla circolazione veicolare lungo le medesime vie;

**VISTA** la richiesta Prot. n. 48695 del 18 ottobre 2018 a firma dei cittadini residenti in Via Giotto e Via Mantegna, intesa ad ottenere l'istituzione del senso unico di marcia nelle suddette vie e consentendo la sosta agli autoveicoli su un lato;

**RILEVATO** che la limitata larghezza delle strade comunali denominate Via Giotto e Via Mantegna crea notevoli difficoltà alla circolazione veicolare nei due sensi di marcia ed il transito in sicurezza dei pedoni;

**RAVVISATA** l'opportunità di adottare necessari provvedimenti viabilistici volti a garantire la sicurezza della circolazione veicolare, tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità nonché della sicurezza degli altri utenti della strada;

**RITENUTO** che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che di carattere tecnico, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione nella zona, istituire il divieto di sosta con obbligo della rimozione coatta e il senso unico di marcia in Via Giotto, con direzione consentita mare – monte e in Via Mantegna, tratto di strada compreso tra Via Giotto e Via S. Janni, con direzione consentita Napoli - Roma;

**VISTI** gli articoli 5, comma 3, 6, 7, 37 e 40 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e gli art. 151 e 352 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

## ORDINA

l'istituzione per tutti i veicoli, con decorrenza dalle ore **09.00** del giorno **martedì 19 febbraio 2019**, dei seguenti provvedimenti viabilistici:

- a) del **SENSO UNICO** di circolazione in Via Giotto, tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via degli Orti e l'intersezione con Via Mantegna, consentendo la circolazione con direzione obbligatoria mare – monte;
- b) del **SENSO UNICO** di circolazione in Via Mantegna, tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via Giotto e l'intersezione con Via S. Janni, consentendo la circolazione con direzione obbligatoria Napoli - Roma;
- c) l'obbligo di **FERMARSÌ E DARE LA PRECEDENZA (STOP)** Figura II 37 per i veicoli che percorrono Via Giotto prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione con Via Mantegna;

- d) **DIREZIONI CONSENTITE A SINISTRA E A DESTRA** per i veicoli che percorrono Via Giotto con direzione mare – monte all'altezza dell'intersezione con Via Mantegna;
- e) l'obbligo di **FERMARSÌ E DARE LA PRECEDENZA (STOP)** Figura II 37 per i veicoli che percorrono Via Mantegna prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione con Via S. Janni;
- f) **DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO** per i veicoli provenienti da Via Mantegna, ultimo tratto compreso tra Via Giotto e fine traversa, con direzione di marcia Napoli – Roma, all'altezza dell'intersezione con Via Giotto;
- g) **DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO** per i veicoli che percorrono in entrambi i sensi di marcia Via S. Janni all'altezza dell'intersezione con Via Mantegna;
- h) **DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DELLA RIMOZIONE COATTA 0 - 24 PERMANENTE** in Via Giotto, lato Napoli.
- i) **DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DELLA RIMOZIONE COATTA 0 - 24 PERMANENTE** in Via Mantegna, lato mare, sul tratto di strada compreso tra Via Giotto e Via S. Janni;
- l) **DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DELLA RIMOZIONE COATTA 0 - 24 PERMANENTE** in Via Mantegna, ambo i lati, ultimo tratto compreso tra Via Giotto e fine traversa.

**La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tutt'ora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.**

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta dalla data della stessa ai sensi dell'art. 37 comma 3 D.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. Nuovo codice della strada e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione.

Dalla Residenza Municipale, 19 febbraio 2019

L'Istruttore di Vigilanza  
App.to Maurizio CENTOLA



IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Rosanna PICANO